



Regione Lombardia

DECRETO N. 8497

Del 15/07/2020

Identificativo Atto n. 1011

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI. DETERMINAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ANNUALITA' 2020, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

VISTE:

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lett e);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'art. 8 che ha previsto l'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale - di durata triennale- che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti Locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- l'art. 12, comma 1 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la promozione del predetto sistema integrato di educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione pluriennale. Il Fondo nazionale finanzia:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia e stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n.107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti



Regione Lombardia

pedagogici territoriali;

- l'art. 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Comuni previa programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti locali;
- l'articolo 13, il quale prevede, in particolare, che la dotazione del citato Fondo nazionale è pari a 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

VISTI:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e, in particolare, l'articolo 1, comma 741, il quale dispone l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019;
- Il Decreto del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione sino a sei anni", di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65/2017;
- il decreto ministeriale 18 marzo 2019, n. 220, con il quale è stata costituita la Cabina di regia, di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'anno 2019 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017;
- il d.d.u.o. n. 16506 del 14/11/2018 "Programmazione regionale degli interventi relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni annualità 2018, in attuazione del D. Lgs. 65/2017. Determinazione delle previsioni finanziarie e dell'elenco dei Comuni ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale";
- il d.d.u.o. n. 2405 del 25/02/2020 "Interventi relativi al sistema integrato di



Regione Lombardia

educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. Determinazione delle previsioni finanziarie ed approvazione dell'elenco dei Comuni ammissibili al finanziamento per l'annualità 2019, in attuazione del D. Lgs. 65/2017;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivi D.P.C.M. attuativi, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. d) che previsto la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 233, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha incrementato per l'anno 2020 di ulteriori 15 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 65 del 2017, anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19;
- l'articolo 233, comma 3, del medesimo D.L. 34/2020, il quale prevede che ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e le istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 65/2017 è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinati dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID 19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 6 anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al



Regione Lombardia

successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, in proporzione al numero ai bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020;

RICHIAMATE altresì le leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n.30 ed in particolare:
 - a) gli articoli 6 e 7 che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione- e relativi servizi connessi e funzionali- espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
 - b) l'articolo 7-ter, il quale dispone che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”, ed in particolare l'articolo 4 che prevede -tra i compiti delle unità di offerta sociale- la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che il Piano di Azione nazionale, di cui alla predetta delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, definisce, per il triennio 2017/2019, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il sistema integrato di educazione e di istruzione;

RICHIAMATO lo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvato in sede di Conferenza Unificata in data 18 giugno 2020, di riparto alle Regioni per l'annualità 2020 del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni, di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. 65/2017;

RILEVATO che il predetto schema di decreto:

- ripartisce tra le Regioni le risorse del Fondo nazionale per l'annualità 2020, nelle more dell'adozione del Piano di Azione nazionale pluriennale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo di 249 milioni di euro- di cui Euro 41.730.117,48 a favore di Regione Lombardia- ripartiti secondo la distribuzione di cui al predetto decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160;
 - b) l'importo di 15 milioni di euro al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell'ISTAT;
- specifica che gli interventi finanziati con il Fondo statale e le relative finalità sono quelli di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 65/2017, definiti ed articolati sulla base degli atti di programmazione regionale;
- stabilisce inoltre che:
 - a) le Regioni, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 65/2017, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato;
 - b) le Regioni -sentite le ANCI regionali- con un'apposita comunicazione trasmettono al Ministero dell'Istruzione la programmazione regionale dell'intero importo regionale afferente alle risorse 2020, unitamente alla



Regione Lombardia

scheda riassuntiva predisposta dal medesimo Ministero;

- c) le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 65/2017. Per garantire l'efficacia degli interventi a ciascun comune è erogato un importo non inferiore a € 1.000,00;
- d) entro il 30 agosto 2023 le Regioni trasmettono al Ministero la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere nel 2020;

RILEVATO che con D.G.R N. XI/3373 del 14/07/2020 sono state approvate – nel quadro delle indicazioni richiamate dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017 e in attuazione del D. Lgs. 65/2017 – le priorità per la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l'annualità 2020 nonché i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del relativo Fondo statale, come di seguito specificato:

1. costituisce tipologia prioritaria di intervento la definizione di interventi volti a fronteggiare i costi di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie private e degli enti locali, nonché di tutte le unità d'offerta di prima infanzia, come meglio esplicitato nell' Allegato "A", parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
2. il riparto dei contributi del Fondo statale 2020 è effettuato sulla base dei seguenti parametri:
 - a. per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1° gennaio 2020;
 - b. per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura "Nidi Gratis" di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2020: asili nido, micro-nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai Comuni aderenti alla misura "Nidi Gratis annualità 2019/2020;



Regione Lombardia

- il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2019/2020);
- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2019/2020);

RILEVATO che la citata deliberazione demanda a successivo decreto dirigenziale l'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento alla determinazione delle previsioni finanziarie e all'approvazione dell'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento;

VALUTATA l'istruttoria svolta dalle competenti Direzioni Generali "Istruzione, Formazione e Lavoro", "Politiche Sociali, Abitative e Disabilità" e "Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità", per gli ambiti di rispettiva competenza;

EVIDENZIATO altresì che a seguito dell'approvazione dei predetti decreti n. 16506/2018 e 2405/2019 di riparto a favore dei Comuni del Fondo statale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 65/2017 è emerso- per mero errore materiale- la mancata erogazione a favore di n. 1 comune per l'annualità 2018 e di n. 15 Comuni per l'annualità 2019 dell'esatta quota afferente al numero di studenti iscritti alle scuole per l'infanzia paritarie nonché al numero di pratiche rendicontate dai Comuni a valere sulla Misura "Nidi Gratis";

VALUTATA l'istruttoria suppletiva svolta dalla Direzione Generale "Istruzione, Formazione e Lavoro",

RITENUTO pertanto di approvare – nel quadro delle indicazioni della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017 e sulla base dei criteri definiti nella citata D.G.R. n. N. XI/3373 del 14/07/2020 - l'elenco dei Comuni ammessi al contributo ed al riparto della quota del Fondo nazionale di cui all'art. 12 del D.lgs. 65/2017 spettante alla Regione Lombardia per l'annualità 2020 -pari complessivamente a € 41.730.117,48 - come da Allegato, "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quest'ultimo articolato come segue:

- € 41.707.094,48 quale quota del riparto del Fondo statale annualità 2020;
- € 23.023,00 a titolo di conguaglio del contributo spettante ai Comuni nelle



Regione Lombardia

annualità 2018 e 2019 per la quota afferente ai bambini iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie ed al numero delle pratiche rendicontate dai Comuni a valere sulla Misura "Nidi Gratis", determinato sulla base del prodotto tra il numero di alunni delle istituzioni scolastiche paritarie aventi sede nei predetti Comuni nell'annualità 2019/2020 ed il contributo medio regionale per alunno pari a € 47,00, nonché del prodotto tra il numero di pratiche della Misura Nidi Gratis rendicontate ed il contributo medio per pratica pari a € 139,00;

DATO ATTO che le risorse regionali che concorrono alla realizzazione degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per l'annualità 2020, sono stanziare nel corrente bilancio regionale alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, cap. 4390, per un importo di € 9.000.000,00, alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per Euro 7.969.447,60 a valere sui capitoli 14048, 14049 e 14050;

STABILITO altresì che:

- le risorse del Fondo nazionale devono intendersi aggiuntive a quelle normalmente già stanziare dai Comuni, e a quelle straordinarie previste dal D.L. 34/20 (art. 233 c3);
- la ripartizione dei fondi viene allocata a livello di singoli Comuni o associazioni di Comuni;
- i Comuni provvedono al successivo riparto del Fondo statale 2020 a livello territoriale delle risorse del Fondo, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto 2020 e dei posti disponibili a livello regionale per i servizi 0-6 anni:
 - a) il 65% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
 - b) il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private;
 - c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni (Sezioni Primavera);
- i Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in



Regione Lombardia

fase di rendicontazione;

- per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale 2020 è ripartito dai Comuni a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti nell'a.s. 2019/2020;
- le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione. I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato-coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio;
- i Comuni sono tenuti a trasmettere la rendicontazione ed il monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse del Fondo statale annualità 2020 in base alle tipologie ed ai criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e modalità operative definite con apposito provvedimento dirigenziale, anche a seguito delle determinazioni assunte in sede di Conferenza Unificata e nella Cabina di Regia nazionale;

RICHIAMATI la l.r. 07/07/2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare – nel quadro delle indicazioni della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2017 e sulla base dei criteri definiti nella citata D.G.R. n. XI/ 3373 del 14 luglio /2020 l'elenco dei Comuni ammessi al contributo ed al riparto della quota del Fondo nazionale di cui all'art. 12 del D.lgs. 65/2017 spettante alla Regione Lombardia per l'annualità 2020 -pari complessivamente a € 41.730.117,48 - come da Allegato, A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quest'ultimo articolato come segue:



Regione Lombardia

- € 41.707.094,48 quale quota del riparto del Fondo statale annualità 2020;
 - € 23.023,00 a titolo di conguaglio del contributo spettante ai Comuni nelle annualità 2018 e 2019 per la quota afferente ai bambini iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie ed al numero delle pratiche rendicontate dai Comuni a valere sulla Misura "Nidi Gratis", determinato sulla base del prodotto tra il numero di alunni delle istituzioni scolastiche paritarie aventi sede nei predetti Comuni nell'annualità 2019/2020 ed il contributo medio regionale per alunno pari a € 47,00, nonché del prodotto tra il numero di pratiche della Misura Nidi Gratis rendicontate ed il contributo medio per pratica pari a € 139,00;
2. di dare atto che le risorse regionali che concorrono alla realizzazione degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per l'annualità 2020, sono stanziati nel corrente bilancio regionale alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, cap. 4390, per un importo di € 9.000.000,00, alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per Euro 7.969.447,60 a valere sui capitoli 14048, 14049 e 14050;
3. di stabilire che:
- le risorse del Fondo nazionale devono intendersi aggiuntive a quelle già normalmente già stanziati dai Comuni, e a quelle straordinarie previste dal D.L. 34/20 (art. 233 c3);
 - la ripartizione dei fondi viene allocata a livello di singoli Comuni o associazioni di Comuni;
 - i Comuni provvedono al successivo riparto del Fondo statale 2020 a livello territoriale delle risorse del Fondo, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto 2020 e dei posti disponibili a livello regionale per i servizi 0-6 anni:
 - a) il 65% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
 - b) il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private;
 - c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni (Sezioni Primavera);
 - i Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente rideterminare le



Regione Lombardia

predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di rendicontazione;

- per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale 2020 è ripartito dai Comuni a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti nell' a.s. 2019/2020;
- le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione. I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato-coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Istruzione per l'erogazione delle risorse ai Comuni, ai sensi dell'all' art. 12, comma 4, del D. Lgs. 65/2017;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge